persino essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione. Date la funzione centrale di tale Stato membro e l'importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per esso prevista dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, di presentare osservazioni prima che venga adottata una decisione recante riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione stessa.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-334/91 *

I — Contesto giuridico della lite

L'art. 1, n. 2, della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983 [1], 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, dispone tra l'altro che il fondo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali.

Ai sensi dell'art. 3, n. 2, di detta decisione, il contributo del Fondo può essere concesso a favore di azioni specifiche realizzate allo scopo, segnatamente, di favorire l'attuazione di progetti a carattere innovatore.

La comunicazione della Commissione 22 dicembre 1983, COM(83) 711 def., relativa agli orientamenti della Commissione per la gestione del fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1984 al 1986, dispone:

«3. Priorità alle azioni specifiche aventi carattere innovativo corrispondenti agli obiettivi della Comunità

(Articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE)

Sono prioritarie le azioni specifiche realizzate allo scopo di favorire l'attuazione di progetti a carattere innovativo e corrispondenti a tutti i seguenti criteri:

(...)

— che rappresentano una base potenziale per un intervento ulteriore del Fondo in base all'art. 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE;

— aventi per oggetto di sottoporre metodicamente, nella prospettiva di un'applicazione generalizzata, ipotesi nuove di

* Lingua processuale: il francese.
1 — GU L 289, pag. 38.

lavoro relative ad esempio al contenuto, alla metodologia, all'organizzazione della formazione o dell'orientamento professionale, valutate in ordine alle aspettative ed alle necessità da soddisfare e alla pratica corrente in una determinata regione;

— che prevedono l'associazione stretta delle parti interessate, comprese le parti sociali, alla preparazione ed allo svolgimento;

— che comportano una valutazione;

— che interessano al massimo cento persone.

(...)».

Il regolamento (CEE) 17 ottobre 1983, n. 2950 [2], determina i tipi di spesa che possono fruire del contributo del Fondo, fra i quali figurano le spese di preparazione, di funzionamento e di gestione di azioni di formazione professionale.

L'art. 5 del citato regolamento dispone, nel n. 2:

«L'approvazione di una domanda di contributo presentata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE, anche se riguarda azioni pluriennali, comporta il versamento di un primo anticipo di un importo pari al 30% del contributo concesso. Un secondo anticipo, fino a concorrenza del 30%, può essere versato non appena lo Stato membro interessato attesti che la metà dell'azione è stata realizzata alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione».

Quando l'azione di formazione è terminata, il promotore stende ed invia agli uffici nazionali la relazione finale dedicata alla sua realizzazione, accompagnata, se del caso, dalla domanda di pagamento del saldo. A norma dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83:

«Le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata. Lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento».

Infine, a tenore dell'art. 6 dello stesso regolamento:

«1. Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.

2. Le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate (...)».

Le domande di contributo sono presentate in nome dello Stato membro interessato da un

2 — GU L 289, pag. 1.

ente di diritto pubblico, in generale da quello che provvede al cofinanziamento del progetto. Questo ente presenta la domanda per l'istituzione che riceverà in definitiva il contributo richiesto.

Lo Stato membro è l'unico interlocutore del Fondo: i rapporti finanziari si instaurano fra la Commissione e lo Stato membro, da un lato, e, dall'altro, fra lo Stato membro e l'istituzione beneficiaria del contributo [3].

II — Fase scritta del procedimento

Il ministero dell'Occupazione e del Lavoro belga formulava, in nome del Belgio e a favore dell'associazione senza scopo di lucro Innovation et Reconversion Industrielle (in prosieguo: l'«IRI»), una domanda di contributo del Fondo per un'azione di formazione di aspiranti imprenditori alla pianificazione, alla creazione e alla gestione di piccole e medie imprese. L'azione di formazione si inseriva nell'ambito di un programma integrato che comportava il contributo del Fondo per la formazione (attraverso l'IRI) e del FEDER per gli altri elementi dell'operazione.

Il punto 8.1. della domanda di contributo, intitolato «descrizione dell'azione», precisava segnatamente:

«La durata media di partecipazione per allievo è di 39 settimane. Data l'elasticità del sistema, il numero di ore settimanali varia a seconda delle disponibilità di tempo degli allievi. In media, ciò rappresenta sette ore la settimana».

Nell'allegato 2 della domanda di contributo, intitolato «descrizione del programma di formazione», il totale delle ore compiute da un allievo (ciclo completo) (primo anno di funzionamento) era così ripartito:

Seminario:

36 + 4 + 36 = 76, ossia ± 15 giorni

I.c. [4]:
31 + 0 + 25 = 56

Contatti personali:	64
Totale	196 ore

Nell'allegato 1 della domanda di contributo, intitolato «programma di creazione di attività nuove a Liegi», si sottolineava che la flessibilità della formazione costituiva una delle sue caratteristiche essenziali:

«(...) La formazione è *flessibile*. L'aspirante imprenditore:

— inizia la propria formazione e lo studio del proprio progetto in qualsiasi momento senza attendere l'inizio di un ciclo;

— progredisce secondo il proprio ritmo in funzione della sua disponibilità, si prepara in funzione del tempo per lui disponibile [ore serali, fine settimana, (...)];

3 — Sentenza 15 marzo 1984, causa 310/84, EISS/Commissione (Racc. pag. 1341, punto 15 della motivazione).

4 — Insegnamento con l'ausilio di computer.

— adegua il suo programma di formazione alle proprie cognizioni, alla propria esperienza, alla complessità del suo progetto (...)».

Con decisione 19 giugno 1985, la domanda di contributo veniva accolta dalla Commissione

— come azione specifica di formazione all'attività di imprenditore,

— per un periodo di due anni, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986,

— il numero di persone interessate era 196,

— l'importo del contributo concesso era di 27 381 000 BFR.

Il 10 luglio 1985 veniva versato un anticipo pari al 30% dell'importo concesso, ossia 8 214 300 BFR.

Il 16 giugno 1987 l'IRI presentava domanda di pagamento del saldo. Essa stimava il costo totale dell'azione in 29 758 062 BFR e calcolava l'importo del contributo del Fondo in 14 783 755 BFR. L'IRI fissava quindi il saldo richiesto al Fondo in 14 783 755 BFR — 8 214 300 BFR, ossia 6 569 455 BFR. Nella domanda di pagamento del saldo si precisava che le persone che avevano fruito della formazione nel 1985-1986 erano state 197.

La Commissione, con lettera 28 novembre 1987, comunicava alle competenti autorità belghe che l'esame della domanda di saldo aveva messo in evidenza la mancanza o l'insufficienza di informazioni riguardanti la giustificazione generale delle spese presentate e taluni importi presentati dall'IRI. La Commissione aggiungeva che la pratica sarebbe stata chiusa nello stato in cui si trovava se entro due mesi non fossero pervenuti i dati richiesti.

Il 9 dicembre 1987 le autorità belghe trasmettevano alla Commissione le informazioni fornite dalla ricorrente.

Il 17 marzo 1989 la direzione generale «controllo finanziario» (DG XX) della Commissione, in collaborazione con gli uffici del Fondo e con l'amministrazione belga (ministero dell'Occupazione e del Lavoro, Ufficio dell'occupazione della regione vallona e ministero della Comunità francese) procedeva ad una verifica in loco della pratica presentata dall'IRI.

Successivamente con lettera 6 novembre 1991, relativa al saldo della pratica dell'IRI, la Commissione scriveva al ministero dell'Occupazione e del Lavoro belga quanto segue:

«In esito all'esame della domanda di saldo e delle ulteriori informazioni, nonché alla visita di controllo in loco alla quale il vostro ufficio ha partecipato il 17 marzo 1989 vi presentiamo le seguenti conclusioni quanto al conteggio finale relativo alla pratica:

1. La Commissione accetta le giustificazioni fornite dall'IRI circa l'importo delle retribuzioni pagate alle persone messe a disposizione dalla Cockerill-Sambre e dalla Société Programmes SOCRAN;

2. Per contro essa ritiene che le 172 persone che hanno compiuto meno di 100 ore di formazione o tirocinio non possono essere dichiarate preparate. Di conseguenza saranno prese in considerazione per il calcolo del contributo FSE solo le 25 persone per le quali è comprovata una presenza minima di 100 ore. Il contributo modificato del FSE ammonterà a 25/197 del contributo indicato nella domanda di saldo (14 448 670 BFR), ossia 1 833 588 BFR.

Previa detrazione dell'anticipo versato all'organismo, dovrà essere effettuato alla Commissione un rimborso di 6 380 712 BFR».

Il ministero dell'Occupazione e del Lavoro notificava alla ricorrente la lettera della Commissione il 15 novembre 1991.

Con lettera 2 dicembre 1991, gli avvocati della ricorrente chiedevano al ministero belga competente, se, conformemente all'art. 6, n. 1, del regolamento 2950/83, la Commissione l'avesse invitato a presentare le sue osservazioni prima di notificare la decisione controversa.

Il ministero rispondeva, con lettera 9 dicembre 1991, che la verifica in loco del 17 marzo 1989 «è stata più che probabilmente per voi e per gli uffici della Commissione, di procedere, alla presenza di un rappresentante del ministero, ad uno scambio di informazioni circa la vostra pratica». Il carteggio allegato a questa lettera del ministero riguardava scambi di punti di vista precedenti la verifica in loco del 17 marzo 1989.

Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 27 dicembre 1991, l'IRI ha proposto il presente ricorso d'annullamento contro la lettera della Commissione 6 novembre 1991.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con decisione 30 settembre 1992, ha rimesso la causa alla Sesta Sezione, ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, ed ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia ritenuto necessario chiedere ulteriori informazioni alle parti ed al governo belga.

III — Conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) Annullare la decisione della Commissione 6 novembre 1991 in quanto nega il richiesto saldo del contributo nella misura di 6 569 455 BFR, e in quanto impone il rimborso alla Commissione della somma di 6 380 712 BFR;

2) condannare la Commissione alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la ricorrente alle spese.

IV — Motivi e argomenti delle parti

1. *Mancata consultazione dello Stato membro interessato*

La *ricorrente* sostiene che, adottando la decisione recante riduzione del contributo senza prima avere invitato le autorità nazionali a presentare le loro osservazioni, la Commissione ha violato una formalità sostanziale prescritta dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 [5].

Nessun documento prova che fra la Commissione e le autorità belghe vi sia stato un carteggio che abbia consentito a queste ultime di presentare le loro osservazioni, mentre uno scambio di corrispondenza vi era stato nel caso di cui alla sentenza FUNOC [6].

La *Commissione* ribatte che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 non prescrive specifiche procedure di consultazione e che essa nella fattispecie ha dato allo Stato belga l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della decisione definitiva.

La Commissione ha manifestato l'intenzione di ridurre il contributo comunitario e le autorità belghe ne hanno debitamente preso atto. Se non fossero state d'accordo con la riduzione prevista, esse avrebbero potuto presentare le loro osservazioni, anche quando la Commissione ha comunicato loro le conclusioni del suo esame nella lettera 6 novembre 1991.

Questa lettera non costituisce una decisione, ma si limita a comunicare le conclusioni dell'esame riguardante la domanda di pagamento di saldo.

Nella controreplica la ricorrente sostiene invece che qualificando artificiosamente la lettera come progetto di decisione, la Commissione cerca di sottrarsi alla censura di violazione delle forme sostanziali.

La lettera della Commissione costituisce una lettera definitiva impugnabile con ricorso d'annullamento e a tal fine non è necessario che essa sia stata accettata dalle autorità nazionali.

2. *In osservanza delle condizioni alle quali è stato approvato il contributo del Fondo*

Secondo la *ricorrente*, il citato art. 6, n. 1, subordina la sospensione, la riduzione o la soppressione del contributo alla violazione delle condizioni fissate per l'uso dello stesso nella decisione di approvazione.

Orbene, la decisione impugnata riduce il contributo concesso alla ricorrente senza che siano stati rilevati spese non autorizzate, superamenti delle spese autorizzate, spese non giustificate e modifiche sostanziali

5 — V. sentenza 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhôtel/Commissione (Racc. pag. I-2257).

6 — Sentenza 11 ottobre 1990, causa C-200/89, FUNOC/Commissione (Racc. pag. I-3669).

dell'azione annunciata, elementi questi che consentirebbero di concludere che non sono state osservate le condizioni stabilite nella decisione di approvazione.

Il solo addebito mosso alla ricorrente è che il numero di ore di formazione effettivamente seguite dai candidati è stato inferiore a quello annunciato, poiché i candidati hanno seguito in media solo 35 ore di formazione sulle 196 offerte.

Tuttavia la formazione impartita dalla ricorrente costituisce un'azione specifica, realizzata allo scopo di favorire un progetto a carattere innovatore ai sensi dell'art. 3, n. 1, della decisione 83/516. I criteri definiti nella comunicazione della Commissione del 22 dicembre 1983 per questo tipo di azioni implicano l'idea di azioni pilota costituenti non un fine in se e per sé, ma un'esperienza allo scopo di scoprire nuovi metodi di organizzazione della formazione o dell'orientamento professionale.

La realizzazione di un preciso risultato consistente in un certo numero di ore di formazione effettivamente compiute dai partecipanti ad un'azione di questo tipo costituisce un'area del progetto del quale il contributo del Fondo mira a favorire l'«esecuzione» e non l'effettiva realizzazione.

La valutazione dello svolgimento di tale progetto richiede una certa elasticità ed occorre tener conto della necessità di adeguare il progetto iniziale per far fronte alle difficoltà incontrate.

La possibilità di seguire solo una parte delle ore di formazione offerte è stata inoltre esplicitamente prevista nell'allegato I della domanda di contributo, il quale prevedeva che si sarebbe trattato di una formazione flessibile.

La decisione di approvazione non ha fissato, come condizione per l'uso del contributo del Fondo, un certo grado di riuscita dell'azione consistente in un determinato numero di ore di formazione effettivamente compiute dai tirocinanti.

In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha correttamente valutato le previsioni relative al numero di ore di formazione compiute, che figurano nei documenti descrittivi del progetto allegati alla domanda di contributo e da cui risulta che il numero di ore previsto in media non era 273, ma 169.

Infine, la Commissione non valuta con esattezza i risultati dell'azione pilota oggetto del contributo. Il periodo al quale si è riferito il controllo della Commissione corrisponde solo a 17,5 mesi di prima attività, giacché il programma di formazione non ha potuto avere effettivamente inizio se non dopo l'adozione tardiva della decisione di approvazione in data 19 giugno 1985. Per valutare obiettivamente i risultati della fase sperimentale dell'azione, la Commissione avrebbe dovuto necessariamente prendere in considerazione i risultati ottenuti lungo la durata totale di realizzazione prevista, ossia cinque anni, ed applicare il criterio del minimo di 100 ore di formazione ai candidati che hanno iniziato la formazione nel 1985 o nel 1986 e l'hanno proseguita negli anni successivi; infatti, nella descrizione del progetto iniziale si specificava che i tirocinanti avrebbero potuto cominciare la formazione in qualsiasi momento, senza aspettare l'inizio di un ciclo.

Lo scopo ultimo dell'azione consisteva non nel dispensare un certo numero di ore di istruzione, ma nel creare posti con la creazione di attività nuove con lo sviluppo di piccole e medie imprese esistenti. Orbene, al termine dei primi cinque anni il bilancio del programma di formazione integrato al quale il Fondo ha fornito il suo contributo risulta molto positivo.

La *Commissione* deduce che la ricorrente non ha rispettato la durata della formazione, che costituiva una delle condizioni essenziali stabilite nella decisione che approvava il contributo: di conseguenza era necessario ridurre il contributo stesso.

Dei 199 tirocinanti che la ricorrente considera aver ultimato la preparazione, solo 25 hanno fruito di una formazione della durata di oltre 100 ore.

Poiché la durata media della formazione per ciascun tirocinante è stata fissata in 273 ore, in base alla domanda di contributo presentata dalla ricorrente, il criterio delle 100 ore è stato accettato dalla Commissione quale «presenza minima» necessaria per la formazione dei tirocinanti.

Siccome la decisione di approvazione del contributo richiesto era basata sulle informazioni fornite dalla ricorrente, la durata della formazione costituiva una delle condizioni sostanziali per la concessione del contributo.

Poiché si trattava di un'azione a carattere innovatore, la Commissione è disposta ad ammettere che la sua durata fosse in certa misura flessibile. Ciò non toglie, però, che questa flessibilità non deve ostare alla formazione prevista. Orbene, i tirocinanti hanno per lo più fruito di una formazione la cui durata non consente di affermare che tale obiettivo sia stato raggiunto.

Sussiste un pubblico interesse a che le decisioni le cui condizioni non siano state rispettate vengano revocate con effetto retroattivo. Per quanto riguarda in particolare il funzionamento dei fondi strutturali della Comunità, l'esigenza della buona gestione finanziaria dei fondi pubblici costituisce un ulteriore interesse pubblico a che tali decisioni siano revocate.

3. *Violazione del principio dei diritti quesiti*

Secondo la *ricorrente*, la Commissione non poteva, senza violare i suoi diritti quesiti, rifiutarsi di ammettere le spese relative ad una formazione la cui flessibilità era stata approvata dalla decisione di approvazione, la quale, in tal modo, aveva ammesso il rischio che i tirocinanti compissero solo parte delle ore di formazione effettivamente messe a loro disposizione.

La *Commissione* riconosce che l'approvazione di un contributo finanziario crea diritti soggettivi, ma rileva che il pagamento del contributo presuppone necessariamente il rispetto delle condizioni fissate dalla decisione di approvazione e la giustificazione delle spese dichiarate.

4. *Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento*

La *ricorrente* invoca, in via puramente subordinata, il principio della tutela del legittimo

affidamento per il caso in cui la Corte dovesse considerare che a torto la Commissione ha approvato un programma di formazione flessibile che consentiva ai tirocinanti di seguire un orario a piacere e senza dover far coincidere l'inizio della formazione stessa con l'inizio di un ciclo.

La *Commissione* assume che la ricorrente non ha rispettato le condizioni fissate nella decisione che approvava il contributo e che essa stessa ha proposto alla Commissione nella domanda di contributo. È difficile quindi vedere come la ricorrente possa avvalersi di una situazione che essa stessa ha creato.

5. *Violazione dei diritti della difesa*

Secondo la *ricorrente*, la Commissione ha violato il principio generale del rispetto dei diritti della difesa, come sancito dalla giurisprudenza della Corte [7], omettendo di consentire alla ricorrente di far valere le sue osservazioni circa la motivazione precisa della decisione di ridurre il contributo, motivazione basata sul requisito del minimo di 100 ore di formazione.

La *Commissione* ricorda che nell'ambito degli interventi del Fondo sociale europeo [8], lo Stato membro interessato è il solo interlocutore della Commissione, che non è quindi tenuta a mettere l'interessato in grado di far valere il suo punto di vista.

6. *Errore manifesto di valutazione*

Secondo la *ricorrente*, considerando che il contributo non era stato utilizzato rispettando le condizioni fissate dalla decisione di approvazione, la Commissione ha perso di vista la flessibilità della formazione, approvata con tale decisione, ed ha quindi commesso un manifesto errore di valutazione.

La *Commissione* obietta che la formazione prevista, conformemente alla domanda di contributo, doveva avere una durata media di 39 settimane, in ragione di 7 ore la settimana. Poiché ha ammesso una formazione di 100 ore, la Commissione ha manifestamente tenuto conto del carattere flessibile della formazione.

7. *Travalicamento manifesto del potere discrezionale della Commissione*

La *ricorrente* sostiene che, applicando arbitrariamente il criterio del minimo di 100 ore di formazione non previsto dalla decisione di formazione, la Commissione ha travalicato l'ambito fissato da detta decisione ed ha manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

Infatti, «al momento dell'esame finale della domanda di saldo (...) la Commissione (...) non può più escludere spese in precedenza chiaramente autorizzate qualora il contributo risulti utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione d'approvazione» [9].

7 — Sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-Laroche/Commissione (Racc. pag. 461) e 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Racc. pag. 1971).

8 — V. nota 3 supra.

9 — Conclusioni dell'avvocato generale Darmon, causa C-291/89 (Racc. 1991, pag. I-2269, paragrafo 24).

La *Commissione* rileva di aver fissato nella decisione che approvava il contributo una determinata durata per la formazione dei tirocinanti. Poiché la ricorrente non ha rispettato questa condizione essenziale, la Commissione aveva il potere di sopprimere il contributo.

Tuttavia, tenendo conto degli interessi privati della ricorrente, la Commissione ha deciso di ridurre il contributo in via eccezionale e per motivi di equità.

Non è quindi lecito affermare che la Commissione abbia ecceduto il proprio potere discrezionale decidendo di ridurre il contributo, a manifesto vantaggio della ricorrente, invece di sopprimerlo.

8. *Violazione del principio di proporzionalità*

La *ricorrente* deduce che la drastica riduzione del contributo non è dettata dalla salvaguardia del pubblico interesse legata a una buona gestione finanziaria dei fondi strutturali, poiché tutte le spese sostenute dalla ricorrente sono state debitamente giustificate, non sussiste alcuna inadempienza da parte del beneficiario del contributo e il programma di formazione previsto è stato in definitiva realizzato durante il periodo complessivo di cinque anni previsto al momento della presentazione della domanda di contributo.

Inoltre, per tener conto degli obiettivi perseguiti dall'art. 6 del regolamento n. 2950/83, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che l'azione innovatrice della ricorrente ha effettivamente dato i suoi frutti, servendo da base al proseguimento del programma integrato durante cinque anni e sfociando effettivamente nella creazione di nuove imprese e di posti di lavoro, e ciò con i contributi erogati nel periodo 1987-1989 dalle autorità nazionali.

Secondo la ricorrente, inoltre, la Commissione non ha nemmeno preso in considerazione gli interessi privati della ricorrente applicando il criterio del minimo di 100 ore di formazione, che porta ad ignorare un numero considerevole di ore di formazione effettivamente compiute dai tirocinanti, più numerosi, che hanno fruito di meno di 100 ore di formazione. L'impugnata decisione di riduzione ignora del pari le spese incomprimibili che la ricorrente ha dovuto sostenere per mettere a disposizione degli interessati le ore di formazione offerte, ma non effettivamente utilizzate.

La *Commissione* ribatte che, poiché il contributo del Fondo non è stato utilizzato conformemente alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione, quest'ultima era divenuta illegittima a causa della modifica essenziale del progetto di formazione iniziale e doveva quindi essere revocata in base all'art. 6, n. 1, del regolamento 2950/83.

Tenendo conto degli interessi privati per la ricorrente, la Commissione ha deciso di sostituire la decisione iniziale con una decisione di approvazione parziale, ammettendo la formazione minima di 100 ore, considerata la natura dell'azione di formazione di cui trattasi e alla luce di altre azioni analoghe effettuate in altri Stati membri.

La Commissione ritiene quindi di non aver oltrepassato i limiti di quanto necessario per garantire l'uso corretto del pubblico denaro sopprimendo il finanziamento relativamente alle azioni di formazione di durata inferiore a 100 ore.

IV — Risposte alle domande di informazione della Corte

A richiesta della Corte, la *ricorrente* ha illustrato il calcolo da essa effettuato per giungere ad una durata media di formazione di 169 ore.

La *Commissione* ha prodotto i documenti richiesti dalla Corte.

Al quesito della Corte relativo al punto se il criterio del minimo di 100 ore di formazione per l'azione specifica di cui trattasi (sul quale si basa la riduzione del contributo) sia stato portato a conoscenza dell'IRI prima della notifica della decisione in data 6 novembre 1991, la Commissione risponde quanto segue:

«Il criterio del minimo di 100 ore di formazione è stato approvato dalla Commissione nella riunione del 23 luglio 1984. Infatti, nel corso di questa riunione la Commissione ha adottato la decisione recante approvazione delle domande di contributo del Fondo sociale europeo (esercizio 1984). Tale decisione è stata poi notificata agli Stati membri; in essa figurano le spiegazioni riguardanti il limite delle 100 ore (...); infatti, la Commissione, chiarendo il punto 7.1 degli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1984 al 1986 (v. GU C 5 del 10 gennaio 1984, pag. 5) (...), ha fissato un limite, in termini di durata per tirocinante (100 ore ogni tirocinante) a partire dal quale i programmi possono essere presi in considerazione per un finanziamento. Di conseguenza, gli Stati membri, fra i quali il Regno del Belgio, sono stati informati del criterio del minimo di 100 ore di formazione ed era loro compito far conoscere le informazioni e le condizioni d'applicazione delle norme del FSE ai promotori relativamente ai quali fosse stata adottata una decisione della Commissione. Questo comportamento costituisce espressione concreta di una prassi secondo la quale la Commissione, nell'ambito dell'applicazione della normativa del FSE, ha come interlocutori non già i promotori, ma lo Stato membro, il quale è tenuto a informare i promotori».

Il *governo belga* non ha risposto tempestivamente al quesito della Corte mirante a sapere se esso potesse attestare di aver avuto l'opportunità di presentare, prima di ricevere notifica della lettera della Commissione 6 novembre 1991, n. 015036, relativa al saldo della pratica FSE n. 85/0209/B6, le sue osservazioni sul conteggio del saldo di tale pratica, presentata al Fondo sociale europeo dal ministero dell'Occupazione e del Lavoro a favore dell'associazione senza scopo di lucro Innovation e Reconversion Industrielle.

J.L. Murray

giudice relatore